

Il prelievo al via da gennaio preannuncia scenari di evasione e distorsione del mercato

Plastic tax con il rischio frodi

Un meccanismo simile all'Iva. E sanzioni inesistenti

DI DANIELE TERRANOVA

Con la plastic tax fa capolino il rischio di frodi carosello. Come noto, il termine per l'entrata in vigore del tributo introdotto con legge 160/2019 (legge di Bilancio per il 2020), su impulso della direttiva 2019/904, è stato ulteriormente spostato all'1 gennaio 2022.

Se da un lato l'imposta andrà a disincentivare la produzione e il consumo di materiali plastici costituiti da polimeri di origine sintetica con un unico ciclo di vita, denominati Macsi (manufatti con singolo impiego), spingendo invece verso materiali riciclabili o compostabili, d'altro canto tale imposta, per come è stata ideata (dal legislatore nazionale, la direttiva non fa cenno all'introduzione di imposte) rischia di dare la stura

a un nuovo filone di grande evasione e distorsione del mercato, il tutto a danno degli operatori del settore. Occorre infatti pensare che l'imposta deve essere dichiarata e versata solo dal produttore nazionale ovvero dall'importatore o dal primo cessionario nazionale (se i Macsi vengono acquistati da paese Ue), ed è salvo il diritto al rimborso in caso di esportazione, anche infra Ue. Questo meccanismo di funzionamento, analogo all'Iva almeno sotto il profilo della territorialità dell'imposta e il suo valore, pari a 450 euro a tonnellata di Macsi (tra il 30 e il 50% del prezzo di mercato attuale) comporterà certamente un consistente aggravio dei prezzi e renderà estremamente profittevole il mercato per gli operatori fraudolenti attraverso il noto meccanismo delle frodi carosello, in considerazione che tra Iva e plastic tax avranno

un margine di oltre il 50% di profitto e potranno irrompere nel mercato con prezzi stracciati rispetto alla concorrenza sana.

Peraltro, nonostante i poteri, attribuiti agli organismi di controllo, con rimando all'art. 18 del Testo unico accise, notoriamente particolarmente invasivi in caso di reati («procedere a perquisizioni domiciliari, in qualsiasi ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di violazioni costituite reato, previste dal presente Testo unico» art. 18, comma 3, lett. d, dlgs 504/1995), l'apparato a contrasto delle frodi sarà invece monco dal momento che non si possono commettere reati in ordine all'evasione della plastic tax, non essendo appunto previsti dalla legge 160/2019 né configurabili ai sensi del dlgs 74/2000 (che contempla solo le imposte dirette e l'Iva).

© Riproduzione riservata

Il fisco chiude un occhio sulle navi ferme per Covid

Per le navi di nuova costruzione, la condizione dell'impiego per oltre il 70% in viaggi in alto mare, necessaria per l'esenzione Iva sulle forniture di beni e servizi, tra cui il carburante, deve essere verificata con riferimento al periodo che va dal varo della nave alla fine dell'anno solare successivo. Tuttavia, per la nave che, nonostante il varo, è rimasta inattiva a causa dell'emergenza sanitaria, occorre prendere in considerazione l'arco temporale che va dal momento dell'effettiva entrata in esercizio alla fine dell'anno solare successivo. Lo ha chiarito l'agenzia delle entrate con la risoluzione n. 39 del 28 maggio 2021, che fornisce nuove precisazioni in ordine al criterio individuato per accertare la sussistenza o meno del requisito della navigazione in alto mare, necessario per l'applicazione dell'art. 8-bis del dpr 633/72, che accorda il trattamento di non imponibilità, tra l'altro, alle cessioni di navi commerciali adibite alla navigazione in alto mare, nonché alle forniture di componenti, ricambi, dotazioni di bordo e rifornimento delle navi stesse. L'intervento è stato sollecitato da un'impresa che nel corso del 2020 ha fornito carburante a bordo di due navi da crociera di nuova costruzione, varate nello stesso anno, applicando il regime di non imponibilità sulla base delle dichiarazioni degli armatori attestanti l'intenzione di impiegare i mezzi in alto mare. Poiché però le due navi sono rimaste bloccate dalla pandemia, effettuando solo viaggi tecnici non computabili ai fini dell'accertamento della condizione, l'impresa chiedeva chiarimenti, anche con riguardo alla nuova disciplina introdotta dalla legge n. 178/2020, in particolare sul computo del periodo da assumere per l'accertamento della condizione della navigazione in alto mare.

Con risoluzione n. 2/2017, infatti, l'Agenzia ha ritenuto che la condizione è soddisfatta se la nave, con riferimento all'anno precedente rispetto a quello in cui si richiede la non imponibilità, ha effettuato in misura superiore al 70% viaggi oltre le 12 miglia marine. Tale condizione, da verificare per ciascun periodo d'imposta in base della documentazione ufficiale, è applicabile in via anticipata, su dichiarazione dell'armatore, anche alle forniture alle navi di nuova costruzione, in relazione alle quali deve essere verificata poi entro l'anno successivo al varo della nave in mare.

La recente legge n. 178/2020 ha apportato alcune modifiche all'articolo 8-bis, codificando il criterio elaborato dalla prassi e introducendo una procedura per l'applicazione dell'agevolazione, nonché specifiche sanzioni per le violazioni. Per espressa previsione di legge, tuttavia, la nuova disciplina si applicherà dal sessantesimo giorno successivo all'adozione del provvedimento attuativo da parte dell'Agenzia, non ancora emanato.

Ciò premesso, l'Agenzia ritiene che la locuzione «entro l'anno successivo al varo della nave», impiegata nella risoluzione n. 2/2017 per definire il periodo cui fare riferimento per verificare l'effettivo uso del mezzo di nuova costruzione nella navigazione in alto mare, nonché in caso di variazione della proprietà o dell'utilizzo della nave, occorre fare riferimento all'anno solare, per cui la condizione deve essere accertata alla fine dell'anno solare successivo al varo della nave, ossia, nel caso, tenendo conto dei tragitti percorsi fino al termine del 2021. Tuttavia, nella fattispecie, la messa in servizio delle navi è stata impedita dai provvedimenti antiCovid, che hanno sospeso per il 2020 i servizi crocieristici. Di conseguenza, l'agenzia esprime l'avviso che la verifica a consuntivo della condizione di che trattasi debba essere rinviata al termine dell'anno successivo a quello di effettivo utilizzo del predetto mezzo, inteso come anno di messa in servizio per la navigazione.

Franco Ricca

© Riproduzione riservata

BREVI

Nuovi premi in arrivo per la lotteria degli scontrini. È quanto emerge dal provvedimento firmato dal dg dell'Agenzia dogane e Monopoli, Marcello Minenna, e dal direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini. L'ammontare complessivo degli ulteriori premi, riferisce Agiproneus, è di 11,1 milioni di euro, «da assegnare durante le previste estrazioni settimanali» che prenderanno il via il 10 giugno e che di base metteranno in palio 15 vincite da 25 mila euro ciascuna, e altrettanti premi da 5 mila euro per gli esercenti. In particolare, «sono stabiliti 25 premi settimanali aggiuntivi pari a 10 mila euro cadauno per gli acquirenti e 25 premi settimanali aggiuntivi pari a 2 mila euro cadauno per gli esercenti». Inoltre, per le estrazioni settimanali del 12 agosto 2021 e del 30 dicembre 2021, «è prevista l'assegnazione di 5 maxi premi di 150 mila euro cadauno per gli acquirenti e 5 Maxi Premi di 30 mila euro cadauno per gli esercenti». Come sempre, le vincite dovranno essere reclamate entro 90 giorni dalla comunicazione della vincita

«Bene snellimento per approvazioni e autorizzazioni, ma preoccupano l'abdicazione alla centralità del progetto esecutivo e la minore concorrenza». È questo il primo sommario giudizio sul decreto legge Recovery dell'Oice (società di ingegneria e architettura). Per il presidente Gabriele Scicolone «apprezzabile lo sforzo del Governo per strutturare meccanismi di governance efficaci e per trovare soluzioni equilibrate sui punti più delicati. Abbiamo notato un forte riferimento alle società in house come soggetti di supporto alle amministrazioni; a tale riguardo avremmo preferito un maggiore coraggio nel ricerca esplicito alle professionalità che il mercato mette a disposizione per coordinare interventi così numerosi, e in alcuni casi complessi».

Anche nel 2019, Consip ha perseguito gli obiettivi di semplificazione amministrativa e risparmio di spesa, fornendo alle amministrazioni strumenti e competenze per gestire i propri acquisti e stimolando le imprese al confronto competitivo con il sistema pubblico. È quanto emerge dalla Relazione approvata con delibera n. 41/2021 dalla Sezione del

controllo sugli enti della Corte dei conti che ha favorevolmente evidenziato il progressivo ridimensionamento quantitativo medio delle gare Consip con il conseguente frazionamento in più lotti dell'oggetto di talune gare di dimensioni particolarmente ampie.

«Sono molto soddisfatta perché Abi ha finalmente chiarito una questione che le avevo sottoposto più volte: la relazione di regolarità urbanistica fra il singolo appartamento e l'intero condominio con una circolare che chiarisce finalmente la questione. Abi ha infatti stabilito che sarà sufficiente la certificazione della regolarità urbanistica delle parti comuni per portare avanti la cessione del credito: quindi non si guarderà più alle singole unità immobiliari dei condomini».

È quanto dichiarato da Martina Nardi, presidente della commissione Attività produttive alla Camera (si veda articolo sulla circolare su ItaliaOggi del 29 maggio scorso).

Dopo il Friuli Venezia

Giulia, anche il Molise dà il via libera alla riapertura di sale giochi e scommesse: il presidente Donato Toma, spiega agiproneus, ha firmato l'ordinanza per la riapertura anticipata delle «attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente», a partire da lunedì 31 maggio, in concomitanza con l'ingresso della Regione in zona bianca. Secondo i dati del Libro Blu dei Monopoli, riaprono i battenti, dopo sette mesi di stop, 87 punti gioco, di cui 50 sale slot, un bingo e 36 agenzie di scommesse. Decade il coprifuoco, ma resta l'obbligo di indossare la mascherina e rispettare il distanziamento.

© Riproduzione riservata

